

Limiti alle spedizioni di rifiuti

SONO VIETATE:

- **le esportazioni dalla Comunità dei rifiuti destinati allo smaltimento, eccettuate le esportazioni dirette ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), che sono parti della convenzione di Basilea (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia).**

Limiti alle spedizioni di rifiuti

SONO VIETATE:

- **le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:**
 - a) rifiuti che figurano nell'allegato V del regolamento come pericolosi;**
 - b) rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3 del regolamento;**

Limiti alle spedizioni di rifiuti

SONO VIETATE:

le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

- c) rifiuti pericolosi, miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V del regolamento;**
- d) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi, della convenzione di Basilea;**

Limiti alle spedizioni di rifiuti

SONO VIETATE:

le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

- e) rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione;**
- f) rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel paese di destinazione interessato.**
- **le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico**

Limiti alle spedizioni di rifiuti

SONO VIETATE:

- le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:
 - a) paesi aderenti alla convenzione di Basilea;
 - b) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria,

Limiti alle spedizioni di rifiuti

SONO VIETATE:

le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:

- c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali,
- d) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

Limiti alle spedizioni di rifiuti

SONO VIETATE:

- **tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:**
 - a) **paesi ai quali si applica la decisione OCSE;**
 - b) **altri paesi aderenti alla convenzione di Basilea;**
 - c) **altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria,**

Limiti alle spedizioni di rifiuti

SONO VIETATE:

tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:

- d) **altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali,**
- e) **altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.**

Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

Ai sensi dell'articolo 19, del regolamento è fatto divieto di miscelazione dei rifiuti dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento.

Ai sensi dell'articolo 2, numero 3), del regolamento, una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituisce miscela di rifiuti.

Il contratto di recupero o smaltimento

obbligo di stipulare un contratto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti oggetto della spedizione:

- **tra il notificatore il destinatario, per le spedizioni soggette a notifica**
- **tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario, per le spedizioni soggette agli obblighi di informazione (lista verde).**

Il contratto di recupero o smaltimento

- **deve essere efficace dal momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti**
- **Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova della sua esistenza o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza (se richiesto, il notificatore o il destinatario devono fornire copia equivalente del contratto).**
- **Se la spedizione è effettuata tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione di tale soggetto che si impegna a recuperare o smaltire i rifiuti notificati.**

Il contratto di recupero o smaltimento

deve contenere i seguenti obblighi:

- a) per il notificatore, di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano effettuati come previsto o siano effettuati illegalmente,**
- b) per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale,**
- c) per l'impianto, di fornire un certificato che attesti l'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.**

Il contratto di recupero o smaltimento

Nel caso in cui i rifiuti siano destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento, devono figurare i seguenti ulteriori obblighi:

- a) obbligo per l'impianto di destinazione di fornire i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006,**
- b) obbligo per il destinatario di trasmettere una notifica all'autorità competente del paese di spedizione iniziale, se i rifiuti sono avviati ad un impianto situato in un paese terzo rispetto a quello di prima destinazione per le successive operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento.**

La notifica

- consiste in una richiesta scritta preventiva trasmessa dal notificatore all'autorità competente di spedizione per ottenere le autorizzazioni ad effettuare la movimentazione dei rifiuti dal luogo di spedizione iniziale al luogo di destinazione finale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio.**
- consente alle autorità competenti di avere le informazioni necessarie per autorizzare la spedizione, sollevare eventuali obiezioni, dettare condizioni o vietare la spedizione.**

il documento di movimento

svolge la funzione di accompagnare la spedizione dei rifiuti dal momento della partenza presso il produttore/detentore alla consegna al destinatario e fornisce informazioni sugli spostamenti e sulla corretta destinazione dei rifiuti.

allegato I A: modello del documento di notifica.

allegato I B: modello del documento di movimento.

allegato II: lista delle informazioni e dei documenti che devono corredare i documenti di notifica e di movimento.

Entro il 12 luglio 2007 la Commissione europea doveva emanare un regolamento contenente le istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento tenendo conto delle istruzioni fornite dall'OCSE (regolamento atteso per ottobre 2007).

Entrambi i documenti sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione.

La notifica

- **riguarda normalmente una sola spedizione di rifiuti ed una sola tipologia di rifiuto (un unico codice dell'Elenco europeo dei rifiuti),**

ad eccezione dei rifiuti o delle miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica della lista verde (allegato III), dell'allegato III B (rifiuti aggiuntivi della lista verde in attesa dell'inclusione dei corrispondenti allegati della convenzione di Basilea e della decisione OCSE), della lista ambra (allegato IV) o dell'allegato IV A (rifiuti elencati nella lista verde ma soggetti all'obbligo di notifica ed autorizzazione preventiva scritta):

Nel caso dei rifiuti deve essere specificato un solo tipo di rifiuti.

Nel caso delle miscele di rifiuti il codice di ciascuna parte di rifiuti deve essere specificato in ordine di importanza.

La notifica

- **Il documento di notifica è compilato dal notificatore**
- **se il notificatore non è il produttore iniziale dei rifiuti, egli deve fare in modo che questi o il "nuovo produttore" o il soggetto che ha raccolto i rifiuti ai fini della spedizione firmi il documento di notifica.**
- **nel caso in cui i rifiuti oggetto della notifica siano sottoposti ad operazioni intermedie o non intermedie successive in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione devono essere indicate nella notifica.**

La notifica

La notifica si considera debitamente compilata:

- **ai fini dell'invio alle altre autorità competenti quando l'autorità di spedizione ha accertato che i documenti di notifica e di movimento sono stati compilati riportando le informazioni o allegando i documenti previsti dall'allegato II o, se richieste dalle autorità interessate, informazioni e documenti aggiuntivi nei limiti di quanto previsto dall'allegato II, parte 3.**
- **ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione, quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e risultano completi anche della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta.**

La notifica

allegato II: lista delle informazioni e dei documenti che devono corredare i documenti di notifica e di movimento.

Si evidenziano i seguenti:

- se il notificatore non è il produttore iniziale dei rifiuti, devono essere indicati al campo 9 del documento di notifica o in un apposito allegato, i dati del/dei produttore/i. Il notificatore deve fare in modo che questi o il "nuovo produttore" abilitato che effettua operazioni sui rifiuti prima della spedizione o il soggetto che ha raccolto i rifiuti ai fini della spedizione firmi il documento di notifica;
- se l'intermediario o il commerciante agisce in veste di notificatore deve essere allegata alla notifica la copia del contratto (o la prova della sua esistenza o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) stipulato con il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore dei rifiuti;

La notifica

- nel caso in cui i rifiuti oggetto della notifica siano destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni su tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento
- se i rifiuti sono destinati al recupero deve essere indicato nella notifica:
 - a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
 - b) il volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
 - c) il valore presunto del materiale recuperato;
 - d) il costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile;
- alla notifica deve essere allegata la copia del contratto (o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) stipulato tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

La notifica generale

Consiste in una procedura cumulativa di notifica che consente ai diversi soggetti coinvolti dalle spedizioni un notevole snellimento procedurale.

La notifica generale è effettuata mediante il documento di notifica e l'accordo in ordine al suo espletamento può essere subordinato all'invio a posteriori, da parte del notificatore, di informazioni complementari alle autorità competenti interessate

La notifica generale

Condizioni per accedere alla notifica generale:

- **omogeneità delle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero;**
- **periodica spedizione dei rifiuti a uno stesso destinatario e ad uno stesso impianto di destinazione;**
- **unicità del soggetto notificatore;**
- **unicità dell'itinerario indicato nel documento di notifica.**

La notifica generale

- **Se, per circostanze imprevedibili, il percorso programmato non può essere rispettato, il notificatore deve informare al più presto e possibilmente prima dell'inizio della spedizione le competenti autorità.**
- **Se la modifica implica il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle indicate nella notifica generale, la stessa non può essere utilizzata e, pertanto, risulta necessario presentare una nuova notifica.**

La garanzia finanziaria

Tutte le spedizioni di rifiuti per cui sussiste l'obbligo di notifica sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra i rischi connessi alle spedizioni, compresi i casi di:

- spedizione di rifiuti autorizzata che non possa svolgersi conformemente alle clausole del documento di movimento o del contratto e per cui vi sia obbligo di riprendere i rifiuti (articolo 22 del regolamento);
- spedizione di rifiuti, recupero o smaltimento illegali (articolo 24 del regolamento).

La garanzia finanziaria

- è costituita dal notificatore o da un'altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto ed approvata dall'autorità competente di spedizione.
- Deve coprire:
- le spese di trasporto;
- le spese di smaltimento o recupero comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie;
- le spese di deposito per 90 giorni.

L'autorità competente nella Comunità che ha accettato la garanzia finanziaria può utilizzare il relativo fondo per effettuare pagamenti anche alle altre autorità interessate.

La garanzia finanziaria

- è efficace al momento della notifica o, con il consenso dell'autorità competente che l'approva, quando ha inizio la spedizione.
- i dati relativi alla garanzia finanziaria o una prova di detta garanzia o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza deve essere indicata o allegata al documento di notifica o entro un determinato termine prima dell'inizio della spedizione.

La garanzia finanziaria

- Nel caso di importazione nella Comunità, l'autorità di destinazione nella Comunità è tenuta ad esaminare l'importo della copertura e, nel caso questo non fosse considerato congruo, approvare una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.

La garanzia finanziaria

- **La garanzia finanziaria è svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti.**

La garanzia finanziaria

- **può essere svincolata nel caso di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento se:**
 - **un'ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di destinazione,**
 - **i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di avvenuto recupero o smaltimento intermedio dei rifiuti**

In questo caso le ulteriori spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria, salvo parere contrario dell'autorità di destinazione che si assume in questo modo la responsabilità degli obblighi derivanti da spedizioni illegali o dalla ripresa dei rifiuti per spedizione non conforme.

**Obblighi per operazioni intermedie di
recupero/smaltimento**

- a) nel documento di notifica devono essere indicati tutti gli impianti in cui sono effettuate le operazioni intermedie e non intermedie successive, oltre all'operazione intermedia iniziale;
- b) le autorità di spedizione e destinazione possono autorizzare una spedizione se non vi sono motivi per sollevare obiezioni alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie successive;

**Obblighi per operazioni intermedie di
recupero/smaltimento**

- c) entro 3 giorni dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione intermedia deve fornire la conferma scritta del ricevimento dei rifiuti tramite il documento di movimento o un suo allegato e inviarne copia firmata al notificatore e alle autorità competenti interessate;
- d) quanto prima, e comunque entro 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia e non oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve, l'impianto deve certificare l'avvenuto recupero/smaltimento intermedio tramite il documento di movimento. L'impianto invia al notificatore e alle autorità interessate copia firmata del documento di movimento contenente il certificato.

**Obblighi per operazioni intermedie di
recupero/smaltimento**

e) quando un impianto intermedio consegna i rifiuti, per operazioni successive,

- ad un impianto situato nel paese di destinazione, questo deve rilasciare quanto prima, e comunque non oltre un anno o un termine più breve dalla consegna dei rifiuti, un certificato sulla avvenuta operazione non intermedia successiva di tali rifiuti;

L'impianto che effettua le operazioni intermedie di recupero o smaltimento trasmette i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i certificati si riferiscono;

**Obblighi per operazioni intermedie di
recupero/smaltimento**

e) quando un impianto intermedio consegna i rifiuti, per operazioni successive, ad un impianto situato:

- nel paese di spedizione iniziale o
- in un altro Stato membro o
- in un paese terzo,

è necessaria una nuova notifica.

In questo caso l'autorità competente del paese di spedizione iniziale è coinvolta nella procedura di notifica in misura pari alle altre autorità coinvolte dalla nuova notifica.

Autorizzazione preventiva per impianti di recupero

- riguarda l'accettazione di rifiuti oggetto di spedizioni soggette a notifica.
- l'autorizzazione deve avere una validità limitata nel tempo e può essere revocata in qualsiasi momento.
- Le autorità competenti che decidono di rilasciare l'autorizzazione preventiva devono comunicare alla Commissione o, se del caso, al segretariato dell'OCSE, una serie di notizie utilizzando il modulo che figura nell'allegato VI del regolamento.

Autorizzazione preventiva per impianti di recupero

- nel caso di notifica generale l'autorità di destinazione, d'intesa con le altre autorità interessate, può prorogare fino a un massimo di tre anni la validità dell'autorizzazione scritta o tacita alla spedizione dei rifiuti verso un impianto di recupero in possesso di autorizzazione preventiva.
- entro sette giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento, l'autorità di destinazione deve autorizzare la spedizione, imporre condizioni o sollevare obiezioni.
- termine prorogabile per non oltre 30 giorni. In questo caso il notificatore deve essere informato per iscritto entro sette giorni lavorativi dall'autorità interessata con copia alle altre autorità competenti coinvolte.

Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione non conforme e relative spese

- sussiste quando una spedizione, comprese le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di notifica e del documento di movimento e/o del contratto di smaltimento/recupero dei rifiuti.

Obbligo di riprendere i rifiuti per spedizione non conforme e relative spese

- l'autorità competente che ne viene a conoscenza informa immediatamente l'autorità competente di spedizione.
- Se un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.

**Obbligo di riprendere i rifiuti per
spedizione non conforme e relative spese**

- **L'autorità competente di spedizione, entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata (o entro il termine concordato con le autorità interessate) deve vigilare a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione, o altrove all'interno dello Stato di spedizione.
Se non risulta possibile individuare il notificatore, essa deve provvedervi direttamente o tramite una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.**

**Obbligo di riprendere i rifiuti per
spedizione non conforme e relative spese**

- **La ripresa dei rifiuti è generalmente soggetta all'obbligo di una nuova notifica a cura:
 - del notificatore iniziale o di una delle persone fisiche o giuridiche che agiscono in tale veste;
 - se il notificatore non è individuabile, dell'autorità competente di spedizione iniziale o della persona fisica o giuridica incaricata di agire per suo conto,salvo che le autorità interessate si accordino per una richiesta motivata presentata dall'autorità di spedizione iniziale.**